

Savigliano, 09/07/2026

Prot. n. 18/2026

TFR: LE NOVITA' DAL 1° LUGLIO

Dal 1° luglio 2026 sono entrate in vigore le disposizioni introdotte dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) che modificano le modalità di destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per i lavoratori assunti successivamente al 30 giugno 2026.

COSA CAMBIA

La novità principale riguarda l'introduzione del meccanismo di **adesione automatica alla previdenza complementare**, che sostituisce il precedente sistema basato sul silenzio-assenso.

Resta salva la possibilità di **rinuncia** per il lavoratore, che dovrà esprimere la propria intenzione in modo esplicito **entro 60 giorni** dalla data di assunzione.

QUALI SONO GLI EFFETTI DELL'ADESIONE AUTOMATICA

L'adesione automatica comporta:

- il conferimento dell'intero **TFR maturando alla previdenza complementare**;
- l'attivazione della **contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro** nella misura prevista dal contratto collettivo applicato.

I versamenti sono effettuati a partire dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni, ma devono comprendere **anche il TFR maturato dalla data di assunzione**.

Qualora la Retribuzione Annuale Lorda (RAL) sia inferiore all'importo dell'assegno sociale (pari, per il 2026, a euro 7.101,12), il lavoratore può scegliere di non versare la propria quota contributiva, mantenendo comunque il conferimento del TFR e la contribuzione a carico del datore di lavoro.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

La disciplina varia in funzione della situazione del lavoratore.

- Lavoratori di prima assunzione**, ossia coloro che, alla data del 30 giugno 2026, non hanno mai avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente nel settore privato.
Tali lavoratori sono **iscritti automaticamente alla previdenza complementare**, con decorrenza dalla data di assunzione, salvo che entro 60 giorni non vi rinuncino espressamente, potendo optare per:
 - destinare il TFR a una diversa forma pensionistica complementare;
 - scegliere di mantenere il TFR presso il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile.
- Lavoratori cosiddetti "riassunti"**, ossia coloro che instaurano un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2026 e che abbiano già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato. In questo caso occorre distinguere due ipotesi:

2.1) Lavoratore già iscritto a una forma di previdenza complementare con conferimento del TFR → opera il meccanismo dell'adesione automatica, come per i lavoratori di prima occupazione.

Il lavoratore entro 60 giorni dalla data di assunzione ha la facoltà di rinunciare, potendo però optare esclusivamente per destinare il TFR a una diversa forma pensionistica complementare da lui scelta. Non è invece consentito modificare la destinazione del TFR mantenendolo presso il datore di lavoro.

2.2) Lavoratore non iscritto ad alcuna forma di previdenza complementare → NON opera il meccanismo dell'adesione automatica.

In questo caso il TFR continua ad essere accantonato presso il datore di lavoro, ferma restando la **possibilità per il lavoratore di aderire in qualsiasi momento alla previdenza complementare.**

Per consentire la corretta applicazione della disciplina, pertanto, i lavoratori sono tenuti a dichiarare, all'atto dell'assunzione, se risultino o meno iscritti a una forma di previdenza complementare con conferimento del TFR.

ECCEZIONI AL MECCANISMO DELL'ADESIONE AUTOMATICA

Il meccanismo dell'adesione automatica ed il termine di 60 giorni **non si applicano:**

- ✓ ai lavoratori domestici;
- ✓ ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- ✓ nei casi di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di 60 giorni;
- ✓ ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni;
- ✓ ai lavoratori intermittenti, salvo quanto sarà previsto dalle disposizioni attuative;
- ✓ ai lavoratori già iscritti a una forma di previdenza complementare che non vi conferiscono, neppure parzialmente, il TFR maturando (adesione con versamento dei soli contributi);
- ✓ ai lavoratori che, a seguito della cessazione del precedente rapporto di lavoro, abbiano riscattato integralmente la posizione maturata presso il fondo pensione.

Diversamente, il **meccanismo di adesione automatica continua ad applicarsi** ai lavoratori che abbiano perso i requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto senza aver riscattato integralmente la posizione individuale maturata.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

I datori di lavoro sono tenuti a:

- fornire al lavoratore **un'informativa completa** sul funzionamento del nuovo meccanismo di adesione automatica e sulle previsioni degli accordi collettivi applicabili;
- **verificare** la forma pensionistica complementare cui destinare il TFR secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, accertando che siano rispettati i requisiti richiesti dalla legge;
- **acquisire e conservare** la documentazione relativa alla scelta effettuata dal lavoratore in materia di destinazione del TFR.

La mancata o incompleta consegna dell'informativa al lavoratore potrebbe comportare, in caso di accertata violazione, l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** in capo al datore di lavoro **da 250 a 1.500 euro** per ciascun lavoratore interessato.